

Invalidita' - nullita' del contratto - mutuo - concorrenza (diritto civile) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-03)

Contratti di mutuo - Clausole collegate al tasso Euribor - Nullità parziale per impossibilità di determinazione dell'oggetto - Condizioni - Necessità della prova che il parametro sia stato oggettivamente e significativamente alterato - Conseguenze.

Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziose da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024 (Rv. 670868-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1418